STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 112

Mancanze punibili con la multa o con la riduzione dello stipendio

Il personale incorre nella multa o nella riduzione dello stipendio:

a) per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nell'articolo precedente;

b) per inosservanza dell'orario di servizio;

c) per assenza arbitraria non superiore a due giorni;

d) per contegno non corretto od indecoroso verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti, o verso il pubblico;

e) per condotta irregolare;

f) per tolleranza di irregolarita', di servizio o di atti di indisciplina, di contegno non corretto o di abusi, da parte del personale dipendente;

g) per ritardo, non doloso, nell'effettuare consegne di valori od oggetti;

h) in genere, per negligenza o per inosservanza di leggi o regolamenti dalla quale non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarita' dell'esercizio o agli interessi dell'Azienda.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VII — Disciplina
Capo	I — Sanzioni disciplinari e mancanze per le quali si applicano
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-112-mancanze-punibili-con-la-multa-o-con-la-riduzione-dello-stipendio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it